

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 06/05/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 31/01/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/03/2018, la cliente chiede all'Arbitro: in via principale: la restituzione, sulla base del criterio pro rata temporis, delle commissioni e oneri assicurativi non maturati per la somma complessiva di € 1.232,92; in via subordinata: la restituzione degli oneri non maturati, per un importo calcolato in via equitativa; in ogni caso: gli interessi "moratori" sulle somme da restituire, oltre rimborso delle spese legali, quantificate in € 200,00; il risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa "per la scorrettezza [dell'operato dell'intermediario] e la violazione degli obblighi di trasparenza imposti dalle norme bancarie"; "In via subordinata verificare o disporre le verifiche necessarie alla valutazione/quantificazione del costo effettivo del finanziamento, l'eventuale superamento dei tassi di riferimento, e conseguentemente adottare i necessari provvedimenti e disporre per il risarcimento del danno in via equitativa".

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: l'avvenuto rimborso delle commissioni di cui alla lettera b) del contratto (relative alla gestione del finanziamento), calcolate secondo il criterio pro rata temporis; la natura up front delle commissioni di cui alla lettera a) del contratto (relative al perfezionamento del credito); la natura up front delle provvigioni all'intermediario del credito (lettera c del contratto); quanto alla c.d. Sentenza Lexitor, delle criticità in ordine alle interpretazioni offerte all'art 16, comma 1 della Direttiva 2008/48/CE, nonché al riconoscimento della c.d. efficacia orizzontale della

norma e, nell'eventualità del riconoscimento della diretta applicazione della sentenza, ritiene iniqua e contraria alla certezza del diritto la retrocessione di tutti i costi contrattualmente previsti senza distinzioni; che la sentenza Lexitor concerne, comunque, i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente e non anche quelli che il medesimo subisce per effetto di imposizione da parte di terzi (ad esempio le imposte) o di sua contrattazione con terzi (commissioni di intermediazione), fatturate da un soggetto terzo e dal finanziatore semplicemente riaddebitate al cliente; che le compagnie assicurative hanno provveduto al rimborso degli oneri assicurativi non goduti per l'importo complessivo di € 329,40, calcolato secondo le Condizioni Generali di Assicurazione; l'infondatezza della richiesta di rifusione delle spese di assistenza tecnica; la mancanza di prova, dimostrazione e quantificazione dei danni reclamati.

Chiede pertanto che il ricorso sia respinto.

In sede di repliche, il ricorrente richiama la decisione della Corte di Giustizia EU dell'11 settembre 2019 e insiste per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio ritiene di dovere sottoporre ad esame il ricorso al fine di considerare se lo stesso possa considerarsi scrutinabile nel merito in ragione di un tenore non pienamente perspicuo delle domande formulate dalla ricorrente che potrebbe ridondare in una indeterminatezza dell'oggetto.

Sulla questione preliminare vanno tenuti presenti i pronunciamenti già da tempo resi del Collegio di Coordinamento, decisione n. 10929/2016, secondo i quali, premesso che *“il ricorrente è tenuto a formulare una domanda che sia articolata nel petitum (il provvedimento o il bene della vita richiesto) e nella causa petendi (la situazione giuridica giustificatrice della domanda) e a produrre la documentazione dimostrativa”*, non di meno, *“l'arbitro ha il potere – dovere di interpretare la domanda, nel senso di enucleare tutte le possibili implicazioni che vi sono contenute. Tale attività si rivela tanto più opportuna in una procedura che non prevede l'assistenza professionale ... Ma si tratta di un potere – dovere che non può esorbitare dai limiti dell'interpretazione (cioè della decrittazione della volontà del ricorrente) per estendersi ad una interpretazione “integrativa” o “additiva”, nel senso di esaminare situazioni di fatto non ricavabili dal tenore della domanda”*.

Ciò detto, rileva il Collegio che la ricorrente, in sede di ricorso, per altro formulato con l'assistenza tecnica di un'associazione dei consumatori, ha chiesto il rimborso di € 1.232,92 “così come in oggetto meglio determinato”, nel file allegato denominato “oggetto controversia” riferisce di prendere in considerazione come base di calcolo “commissioni, quote assicurative e costi a suo carico per un ammontare globale di € 2918,87”; detto importo corrisponde alla somma delle voci di costo di cui alle lettere c), g), h) e a una sola tra le voci a) e b) del SECCI: queste ultime (commissioni alla mandataria rispettivamente per il perfezionamento ovvero per la gestione del finanziamento) sono infatti di eguale importo, ma la ricorrente non specifica quale delle due intende prendere in considerazione, inoltre, nei propri calcoli decurta il rimborso di € 518,40 effettuato dall'intermediario in conteggio estintivo.

Pertanto, alla luce di tali calcoli effettuati dalla ricorrente, il Collegio se può ipotizzare di potere prendere in considerazione, ai fini della valutazione degli obblighi restitutori, gli importi relativi alle provvigioni all'intermediario del credito (lett. c) ed ai premi assicurativi (lett. g e h), non è in grado di stabilire se l'ulteriore voce reclamata debba essere quella di

cui alla lettera a) o b) del SECCI, cosa non irrilevante, giacché, la prima, di natura *up front*, risulterebbe non restituita, la seconda, di natura *recurring*, è stata debitamente rimborsata. Pertanto, non potendo il Collegio procedere con una interpretazione “integrativa” o “additiva” della domanda formulata dal ricorrente, ritiene di potere scrutinare le richieste della ricorrente nei limiti delle voci di cui alle sole lett. c), g) ed h) del contratto.

A tale riguardo, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Va infine richiamato, quanto nella stessa pronuncia del Collegio di Coordinamento viene altresì affermato in merito alla opinione che sosterebbe una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB”*, che viene ritenuta dal Collegio *“priva di giuridico fondamento ... per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva),*

trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

Fatte queste premesse, in riferimento al contratto *de quo*, in linea con i richiamati orientamenti, il Collegio riscontra, quanto alle provvigioni contrattualmente previste per l'intermediario del credito, sulla base dei documenti presenti in atti, che il soggetto intervenuto a tal fine era un agente, pertanto a tali provvigioni deve essere riconosciuta natura *up front*, mentre vanno considerate *recurring* le voci relative ai premi assicurativi; in relazione alle stipulate coperture assicurative, va altresì riscontrato che sono in atti le C.G.A. che la ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto ed alle quali il contratto fa espresso rinvio per il rimborso del premio assicurativo e l'intermediario ha allegato documentazione attestante il rimborso unico dei premi assicurativi.

In conclusione, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la relativa natura *recurring* ovvero *up front* delle riportate voci di costo, preso atto dei rimborsi effettuati di cui è stata fornita evidenza, il Collegio ritiene che le richieste della cliente meritano di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano esserle rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	5,30%
-----	---	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota interessi	38,66%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	rimborsi	
○	provvigioni lett. C (up front)	€ 1.152,00	€ 691,20	€ 445,31		€ 445,31
○	oneri ass. vita e impiego (recurring)	€ 902,87	€ 541,72	€ 349,00	€ 329,40	rimborsati
○			€ 0,00	€ 0,00		
	rimborsi senza imputazione					€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 445
interessi legali	si

La ricorrente chiede, inoltre, il risarcimento dei danni, da quantificarsi in via equitativa, “per la scorrettezza [dell’operato dell’intermediario] e la violazione degli obblighi di trasparenza imposti dalle norme bancarie”, ma non si rinviene in atti documentazione o allegazioni specificamente riferite ad essi, pertanto la relativa domanda non può trovare accoglimento; così come non può essere accolta la richiesta di rimborso delle spese di assistenza difensiva, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

Va infine ritenuta inammissibile la richiesta fatta al Collegio di “verificare o disporre le verifiche necessarie alla valutazione/quantificazione del costo effettivo del finanziamento, l’eventuale superamento dei tassi di riferimento”, non solo perché a carattere consulenziale, ma anche in quanto non formulata in sede di reclamo.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 445,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS